

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n 4 del 09-02-2026

OGGETTO: presa d'atto del report conclusivo delle attività di monitoraggio espletate per l'anno 2025 da parte dell'affidataria Infojuice srl.

L'anno duemilaventisei, il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 16.00 si è riunito, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		x	
Componenti	Roberta Galeotti		x	
	Gaetano Di Tommaso		x	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”;

VISTO il D.lgs. n. 208 del 08/11/2021, recante il nuovo Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (TUSMA), e ss.mm.ii.;

VISTI i nuovi indirizzi sulle procedure operative per l'esercizio dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive locali da parte dei Corecom, approvati dall'Agcom in data 3 maggio 2023 e recepiti agli atti, sotto forma di Compendio, in data 9 maggio 2023 al prot. int. n. 4250 che, alla luce della sopravvenuta disciplina del TUSMA e della nuova procedura per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali televisivi (LCN) a seguito del rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, tengono conto della profonda trasformazione del panorama dei fornitori di servizi media locali autorizzati a trasmettere nei vari territori regionali;

DATO ATTO che in base al citato Compendio di procedure operative il monitoraggio annuale obbligatorio deve consistere in almeno una sessione annuale della durata di sette giorni continuativi su 24 ore, per le macroaree: tutela dei minori, comunicazione commerciale e obblighi di

programmazione; che rispetto alla specifica area del pluralismo politico-istituzionale, al fine di disporre di dati particolarmente significativi avuto riguardo anche ai periodi non elettorali, l'Autorità suggerisce di procedere con il monitoraggio dei tre notiziari trasmessi quotidianamente dalla testata regionale RAI, per un periodo minimo di 30 giorni l'anno e che per l'individuazione del campione di FSMA da sottoporre al monitoraggio d'ufficio, il Corecom, a rotazione, deve monitorare un numero di FSMA "adeguato ... individuato, a discrezione di ciascun Co.re.com., in base alla conoscenza che questi possiede sia delle peculiarità del proprio territorio sia dei FSMA che, a seguito del refarming, diffondono all'interno del territorio stesso";

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14/12/2022, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 31/03/2023 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo e visto in particolare l'art. 5 che delega al Corecom l'esercizio della funzione di *"vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità"*;

RICHIAMATE le delibere:

1. n. 22 del 17 ottobre 2025, recante "Disposizioni in merito alle emittenti televisive locali da sottoporre al monitoraggio e alla realizzazione della ricerca tematica in ambito televisivo locale per l'anno 2025 e indirizzi in ordine all'affidamento in outsourcing del servizio di monitoraggio e realizzazione di corrispondenti ricerche tematiche per il triennio 2025/2027";
2. n. 29 del 24 novembre 2025 di Presa d'atto della comunicazione del Co.Re.Com. Molise e conseguente aggiornamento delle disposizioni assunte nella deliberazione n. 22 del 17/10/2025 relativa alle emittenti televisive locali da sottoporre al monitoraggio per l'anno 2025;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2025, tra le altre cose, è stato stabilito che la settimana oggetto di osservazione relativamente alle emittenti rientranti nel campione da monitorare ricadrà all'interno della settimana dall' XXX al XXX mentre il mese di monitoraggio da svolgersi relativamente all'area del pluralismo politico-istituzionale rispetto ai notiziari diffusi dalla RAI regionale riguarderà il periodo dal XXX;

VISTO il Report di monitoraggio rimesso dalla società Infojuice S.r.l., acquisito agli atti del Corecom Abruzzo al prot. n.715 del 21/01/2026, dal quale emerge che l'attività di analisi è stata svolta, per alcune emittenti, con riferimento a periodi temporali parzialmente coincidenti con l'arco temporale individuato nelle disposizioni di cui alla deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2025, come successivamente aggiornate con deliberazione n. 29 del 24 novembre 2025;

DATO ATTO, in particolare, che:

- per l'emittente XXX il Report indica quale periodo di monitoraggio l'intervallo temporale compreso tra XXX, solo parzialmente coincidente con la settimana di osservazione fissata dal Corecom;
- per l'emittente XXX il Report indica che le registrazioni acquisite fanno riferimento all'intervallo temporale compreso tra il XXX;

DATO ATTO altresì che, sulla base delle risultanze complessive del predetto documento, non sono emerse violazioni riconducibili alle ulteriori aree oggetto di osservazione, con particolare riferimento alla tutela dei minori, alla comunicazione commerciale e agli obblighi di programmazione;

VISTO l'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che pone in capo ai concessionari radiotelevisivi l'obbligo di conservare le registrazioni dei programmi trasmessi per i tre mesi successivi alla messa in onda, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Autorità competente;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, in attuazione della citata disposizione, impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi l'obbligo di mettere a disposizione dell'Autorità e dei soggetti delegati le registrazioni dei programmi diffusi nei tempi e nei modi richiesti, quale condizione essenziale per il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza di stretta competenza del Corecom;

RITENUTO che la messa a disposizione di registrazioni riferite a periodi temporali non pienamente coincidenti con l'arco temporale unitario di osservazione individuato dal Corecom possa incidere sulla piena rispondenza dell'adempimento agli obblighi delineati dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e dall'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS;

RITENUTO, in particolare, che con riferimento:

- all'emittente XXX, la trasmissione di registrazioni afferenti a un periodo solo parzialmente coincidente con quello oggetto di monitoraggio configuri un adempimento non integralmente conforme alle modalità temporali stabilite dal Comitato;
- all'emittente XXX, la trasmissione di registrazioni riferite a un periodo temporale successivo rispetto a quello richiesto, pur rappresentando un differimento dell'arco temporale di osservazione, abbia comunque consentito lo svolgimento dell'attività di monitoraggio in commento;

RITENUTO, pertanto, di dover demandare alla Struttura l'avvio del procedimento di vigilanza nei confronti delle emittenti XXX e XXX, al fine di valutare, in relazione alle rispettive condotte, la sussistenza di profili di difformità rispetto agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, in attuazione dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990;

DELIBERA

1. di prendere atto del Report di monitoraggio dell'emittenza televisiva locale per l'anno 2025, rimesso dalla società Infojuice S.r.l. e acquisito agli atti del Corecom Abruzzo al prot. n. 715 del 21/01/2026, relativo alle emittenti individuate con deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2025, come successivamente aggiornata con deliberazione n. 29 del 24 novembre 2025;
2. di dare atto che dal citato Report risulta che l'attività di monitoraggio è stata svolta:
 - per le emittenti XXX, XXX e XXX con riferimento alla settimana dall' XXX;
 - per l'emittente XXX con riferimento al periodo XXX;
 - per l'emittente XXX con riferimento al periodo dal XXX.
3. di dare mandato alla Struttura l'avvio del procedimento di vigilanza nei confronti delle emittenti XXX e XXX, al fine di valutare, in relazione alle rispettive condotte, la sussistenza di profili di difformità rispetto agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A

alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS, in attuazione dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990;

Il Segretario Verbalizzante
f.to *D.ssa Tiziana Grassi*

Il Presidente
f.to *Avv. Giuseppe La Rana*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii